

## **TI\_GERICHTE 38.2024.37 vom 16. September 2024**

TI Tribunale d'appello, 2024-09-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2024.37](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2024.37)

FR: TI\_GERICHTE 38.2024.37 du 16 septembre 2024

IT: TI\_GERICHTE 38.2024.37 del 16 settembre 2024

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Oktobre 1996 nie ein Gerichtsentscheid zur Frage der Rechtmässigkeit der Weisung des KIGA vom 30. September 1996 hätte ergehen können. Das kantonale Gericht ist unter diesen Umständen zu Unrecht auf die Beschwerde eingetreten." (cfr. SVR 1998 ALV Nr. 12, consid. 3. d), pag. 38) Questa giurisprudenza è stata confermata in un'altra sentenza C 85/03 del 20 ottobre 2003, pubblicata in DLA 2004 pag. 282 seg., nella quale l'Alta Corte ha ribadito che un assicurato tenuto a seguire un corso di perfezionamento o a partecipare a un programma di occupazione temporanea non ha alcun interesse legittimo a contestare la relativa decisione di assegnazione. Se, ingiustificatamente, egli non si conforma a questa decisione, il suo diritto all'indennità viene sospeso. Soltanto dopo che egli avrà interposto ricorso contro la decisione di sospensione, il Tribunale verificherà, a titolo pregiudiziale, se l'assegnazione al corso o al programma di occupazione temporanea sia stata pronunciata a giusta ragione. In proposito cfr. pure STFA C 49/02 del 2 luglio 2022 e STFA C 221/03 del 18 dicembre 2003. 2.5. Nella Prassi LADI PML emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) al p.to A80 figura peraltro: " A80 L'assicurato che è stato assegnato a un PML può fare opposizione soltanto contro la parte dell'assegnazione che riguarda le eventuali spese di trasporto e di vitto." Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C\_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C\_228/2023 del

#### **E. 6**

ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C\_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C\_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 8C\_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 9C\_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C\_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; STF 9C\_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C\_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C\_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C\_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125. 2.6. Nell'evenienza concreta, alla luce in particolare della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4.), il TCA deve concludere che, a ragione, l'amministrazione non è entrata nel merito dell'opposizione inoltrata dall'assicurata contro la decisione del 17 maggio 2024 con la quale le è stato assegnato un programma occupazionale temporaneo ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 lett. a LADI. Un'opposizione può, infatti, essere interposta soltanto contro un'eventuale sanzione inflitta a seguito della mancata partecipazione o dell'abbandono del provvedimento inerente al mercato del lavoro. Un assicurato può, invece, contestare le prestazioni fornitegli durante la frequentazione della misura inerente al mercato del lavoro, alla quale accetta comunque di partecipare (cfr. STFA del 6 dicembre 1999 nella causa M.M.; STCA 38.2015.18 del 2 giugno 2015).

L'URC, nella sua decisione del 17 maggio 2024, ha del resto precisamente indicato che contro la stessa era possibile inoltrare opposizione scritta, ma solamente per le eventuali disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e materiale didattico (cfr. doc. 2; consid. 1.1.). A titolo esemplificativo è utile osservare che con sentenza 38.2016.48 dell'8 settembre 2016 il TCA ha confermato l'irricevibilità dell'opposizione interposta da un assicurato contro il provvedimento con cui gli era stato assegnato un POT da luglio a novembre 2016. Anche in un giudizio 38.2023.20 del 2 maggio 2023 questo Tribunale ha stabilito che a ragione un URC aveva ritenuto irricevibile l'opposizione del 1° marzo 2023 inoltrata da un'assicurata contro la decisione di assegnazione di un POT al 70% che si sarebbe svolto dal 1° marzo al 31 maggio 2023 e che l'interessata aveva comunque iniziato a frequentare. Con sentenza 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 il TCA ha respinto il ricorso di un'assicurata interposto contro la decisione su opposizione di irricevibilità emessa da un URC a seguito della contestazione dell'assegnazione di un POT al 100% per l'arco di tempo 11 settembre -10 dicembre 2023. Stante quanto precede, la decisione su opposizione dell'11 giugno 2024 deve essere confermata.

2.7. A titolo abbondanziale giova ad ogni modo rilevare che l'art. 64a cpv. 2 prevede che l'art. 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a. Nel caso di programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo ex art. 64a cpv. 1 lett. a LADI, il legislatore non ha, pertanto, voluto che si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI (ad esempio alla lett. b: "non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato" e alla lett. d "compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli" ), ma soltanto di quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c (cfr. art. 64a cpv. 2 LADI; STF 8C\_384/2018 del 23 agosto 2018 consid. 3.2.; STF 8C\_878/2008 del 25 giugno 2009; STF 8C-577/2011 del 31 agosto 2012 e STF 8C\_265/2012 del 16 aprile 2013). Ne discende che un programma d'occupazione temporaneo non va ritenuto adeguato unicamente qualora - considerandolo ad ogni modo nella sua interezza - non sia conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; cfr. STF 8C\_471/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 4.2.; STF 8C\_384/2018 del 23 agosto 2018; STFA 8C\_202/2008, 8C\_206/2008 del 4 febbraio 2009; STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005; STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021). Al riguardo cfr. pure STCA 38.2024.22 del 12 agosto 2024 consid. 2.7. non ancora cresciuta in giudicato. Per quanto attiene all'età, va osservato che con giudizio 8C\_202/2008, 8C\_206/2008 del 4 febbraio 2009 il TF ha accolto i ricorsi della SECO e della Sezione del lavoro inoltrati contro una sentenza del TCA (38.2007.85 del 13 febbraio 2008) che aveva ridotto da 21 a 8 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata, nata nel 1945, che si era rifiutata di partecipare a un POT di sei mesi al 50% nel periodo giugno – novembre 2007. L'Alta Corte, riguardo all'età, al consid. 5. ha puntualizzato: " In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver portato a termine la misura occupazionale . A partire dal momento in cui l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto meno giustificata, in concreto, se si

considera che al momento in cui doveva iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata, essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione." Va, infine, evidenziato che secondo la giurisprudenza spetta, del resto, ai consulenti degli URC decidere di volta in volta quali siano i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C\_204/2024 del 24 maggio 2024; STCA 38.2021.84 del 17 gennaio 2022 consid. 2.7.; STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2018.10 del 18 giugno 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993). 2.8. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. L'oggetto della lite sottoposta all'esame di questo Tribunale concerne la ricevibilità o meno dell'opposizione interposta contro la decisione del 17 maggio 2024 relativa all'assegnazione di un programma occupazionale temporaneo all'assicurata da parte dell'URC. In casu la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l'art. 61 lett. f bis LPGA non merita di particolari approfondimenti. Qualora si volesse considerare quale lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l'applicazione . Anche nel caso in cui la causa non riguardi delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese. In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che "(...) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)." Nel Cantone Ticino, come rilevato dall'Alta Corte nella citata STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., "vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)" . In proposito cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV

Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la r é vision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107. Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2023.20 del 2 maggio 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.74 del 22 dicembre 2022 consid. 2.11. e STCA 38.2021.71 del 25 ottobre 2021 consid. 2.8., come pure STCA 38.2022.83 del 16 febbraio 2023 consid. 2.7.; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

## **E. 16**

settembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 luglio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 11 giugno 2024 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, \_\_\_\_\_

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Il

## **E. 17**

maggio 2024 con la quale le è stato assegnato un programma occupazionale temporaneo ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 lett. a LADI.

Un'opposizione può, infatti, essere interposta soltanto contro un'eventuale sanzione inflitta a seguito della mancata partecipazione o dell'abbandono del provvedimento inerente al mercato del lavoro.

Un assicurato può, invece, contestare le prestazioni fornitegli durante la frequentazione della misura inerente al mercato del lavoro, alla quale accetta comunque di partecipare (cfr. STFA del 6 dicembre 1999 nella causa M.M.; STCA 38.2015.18 del 2 giugno 2015).

L'URC, nella sua decisione del 17 maggio 2024, ha del resto precisamente indicato che contro la stessa era possibile inoltrare opposizione scritta, ma solamente per le eventuali disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio, vitto,

alloggio e materiale didattico (cfr. doc. 2; consid. 1.1.).

A titolo esemplificativo è utile osservare che con sentenza 38.2016.48 dell'8 settembre 2016 il TCA ha confermato l'irricevibilità dell'opposizione interposta da un assicurato contro il provvedimento con cui gli era stato assegnato un POT da luglio a novembre 2016.

Anche in un giudizio 38.2023.20 del 2 maggio 2023 questo Tribunale ha stabilito che a ragione un URC aveva ritenuto irricevibile l'opposizione del 1° marzo 2023 inoltrata da un'assicurata contro la decisione di assegnazione di un POT al 70% che si sarebbe svolto dal 1° marzo al 31 maggio 2023 e che l'interessata aveva comunque iniziato a frequentare.

Con sentenza 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 il TCA ha respinto il ricorso di un'assicurata interposto contro la decisione su opposizione di irricevibilità emessa da un URC a seguito della contestazione dell'assegnazione di un POT al 100% per l'arco di tempo 11 settembre -10 dicembre 2023.

Stante quanto precede, la decisione su opposizione dell'11 giugno 2024 deve essere confermata.

2.7. A titolo abbondanziale giova ad ogni modo rilevare che l'art.64a cpv. 2 prevede che l'art.16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

Nel caso di programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo ex art. 64a cpv. 1 lett. a LADI, il legislatore non ha, pertanto, voluto che si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI (ad esempio alla lett. b: non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato e alla lett. d: compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli), ma soltanto di quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c (cfr. art. 64a cpv. 2 LADI; STF 8C\_384/2018 del 23 agosto 2018 consid. 3.2.; STF 8C\_878/2008 del 25 giugno 2009; STF 8C-577/2011 del 31 agosto 2012 e STF 8C\_265/2012 del 16 aprile 2013).

Ne discende che un programma d'occupazione temporaneo non va ritenuto adeguato unicamente qualora - considerandolo ad ogni modo nella sua interezza - non sia conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; cfr. STF 8C\_471/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 4.2.; STF 8C\_384/2018 del 23 agosto 2018; STFA 8C\_202/2008, 8C\_206/2008 del 4 febbraio 2009; STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005; STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021).

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2024.22 del 12 agosto 2024 consid. 2.7. non ancora cresciuta in giudicato.

Va, infine, evidenziato che secondo la giurisprudenza spetta, del resto, ai consulenti degli URC decidere di volta in volta quali siano i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C\_204/2024 del 24 maggio 2024; STCA 38.2021.84 del 17 gennaio 2022 consid. 2.7.; STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2018.10 del 18 giugno 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

2.8. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L'oggetto della lite sottoposta all'esame di questo Tribunale concerne la ricevibilità o meno dell'opposizione interposta contro la decisione del 17 maggio 2024 relativa all'assegnazione di un programma occupazionale temporaneo all'assicurata da parte dell'URC.

In casu la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l'art. 61 lett. f bis LPGA non merita di particolari approfondimenti.

Qualora si volesse considerare quale lite di prestazioni, non verrebbero accolte spese, in quanto la LADI non ne prevede l'applicazione.

Anche nel caso in cui la causa non riguardi delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che ( ) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall'Alta Corte nella citata STF 8C\_265/2021 del

## **E. 21**

luglio 2021 consid. 4.4.3., vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI).

In proposito cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2023.20 del 2 maggio 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.74 del 22 dicembre 2022 consid. 2.11. e STCA 38.2021.71 del 25 ottobre 2021 consid. 2.8., come pure STCA 38.2022.83 del 16 febbraio 2023 consid. 2.7.; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.